

*Regolamento interno per il funzionamento e l'organizzazione del Ce.Um.S.  
(Centro Studi Avanzati sull'Umanizzazione delle Cure e sulla Salute sociale)*

Il presente regolamento interno, approvato dal Comitato Istituzionale del CEUMS nella seduta del 15 aprile 2010, disciplina il funzionamento e l'organizzazione del Centro, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento generale approvato con Decreto Rettorale (Anno 2008 - Rep. 1546 – Prot. 53957).

**Art. 1 – Ammissione nuovi soci**

Il Centro, costituito su iniziativa del Polo Scientifico-Didattico di Forlì e dai Dipartimenti di Sociologia, di Scienze dell'Educazione, di Scienze anatomiche umane e fisiopatologia dell'apparato locomotore, viene sostenuto dai seguenti Enti fondatori del Centro: Provincia di Ravenna, Provincia di Rimini, Ausl Bologna, Ausl Cesena, Ausl Forlì, Ausl Ravenna, Comune di Forlì, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Ser.In.Ar., Cup2000, Fipes Group, IOR.

Gli Enti che intendessero essere ammessi in qualità di sostenitori al Centro dovranno farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Comitato Istituzionale impegnandosi a versare la quota annuale, a sostenere le finalità del Centro ed ad osservare gli eventuali regolamenti e le decisioni /deliberazioni adottate dagli organi del Centro.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Istituzionale il cui giudizio è insindacabile.

La mancanza di versamento della quota annuale entro il 30/6 dell'anno solare di riferimento comporta una sospensione dell'adesione di quell'ente al Comitato Istituzionale. È altresì data la possibilità ad ogni ente di dimettersi dal detto Comitato con effetto immediato a partire dalla data di recesso.

**Art 2 – Il Comitato Istituzionale**

I rappresentanti degli Enti sostenitori sono designati dalle rispettive amministrazioni che indicheranno anche un sostituto in caso di impedimento del rappresentante nominato.

Il Comitato Istituzionale viene convocato dal Presidente del Comitato Scientifico mediante e-mail con conferma di ricezione, almeno dieci giorni prima.

Le convocazioni devono indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta.

*Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.*

Il Comitato Istituzionale - al fine di assolvere il compito di cui all'art. 6 comma 2 del regolamento generale di svolgere azione di monitoraggio - viene convocato almeno due volte all'anno per la presentazione da parte del Comitato Scientifico della relazione sull'andamento delle attività nonché per definire l'indirizzo generale delle stesse.

Il Comitato istituzionale si riunisce, inoltre, quando il Comitato Scientifico lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione degli argomenti da trattare, da almeno tre degli Enti sostenitori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Ad integrazione di quanto disciplinato dall'art. 6 del Regolamento generale le deliberazioni /decisioni del Comitato Istituzionale devono essere prese a maggioranza dei componenti effettivamente presenti. Nel caso che ciò non avvenga le deliberazioni/decisioni devono essere considerate respinte.

**Art. 3 – Il Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico è convocato dal Presidente mediante e-mail con conferma di ricezione, almeno dieci giorni prima, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, quando siano presenti tutti i componenti.

Le Delibere adottate dal Comitato Scientifico vengono discusse, se del caso, dal Comitato Istituzionale nella sua normale scansione di attività. Per quanto concerne il merito questo è rimandato alle diverse funzioni istituzionali degli organi.